

1

IL PASSAGGIO PIÙ FAVOREVOLE

Da semplificato a forfait

Requisiti 2021

- Incassi 2020 inferiori a **65mila euro**
- Erogazioni a dipendenti e Co.co.co nel 2020 non superiori a **20mila euro di retribuzione** (non rilevano i compensi per prestazioni occasionali)
- Redditi 2020 da **lavoro dipendente**, pensione o Co.co.co. **non oltre i 30mila euro** (non rilevano i compensi occasionali)
- Divieto di possesso al 31 dicembre 2020 di quote di **partecipazioni** (neppure simboliche) in società di persone, Srl trasparenti, imprese familiari o associazioni tra professionisti
- Divieto di **controllo** (diretto o indiretto) di Srl che svolgano attività sovrapponibili con quelle svolte dal professionista (ad esempio elaborazione dati contabili) a meno che non vi sia stata nel 2020 alcuna fattura emessa dal professionista alla società

Vantaggi

- Imposta sostitutiva pari al **15%** al posto delle aliquote marginali Irpef
- Si può passare dalla **fatturazione elettronica a quella cartacea** anche se, mantenendo la fatturazione elettronica, si guadagna un anno nel termine decadenziale per la notifica degli accertamenti
- Non cambia il criterio di determinazione del **reddito** che resta

quello di cassa

- Non si è più tenuti alla redazione e conservazione delle **scritture contabili** bensì alla sola numerazione progressiva e conservazione delle fatture emesse e ricevute che potranno anche non essere scaricate dallo Sdi ma consegnate dal cedente/prestatore
- **Non si applica più l'Iva** sulle fatture emesse
- Non si è più **sostituto d'imposta** per cui non si espone più la ritenuta sulle fatture emesse e non la si opera su quelle ricevute
- Si rettifica la **detrazione Iva** ex art. 19/bis Dpr 633/72 con eventuale versamento di quanto dovuto entro il **16/03/2021**

Quando cambiare

- Passaggio **sempre possibile** trattandosi di due regimi naturali (risoluzione n. 64/E/2018) anche se esiste, proprio per i lavoratori autonomi, una risposta ad interpello (n. 107/2019) che pare mettere in dubbio questa conclusione, basandosi su argomenti poco convincenti

A cosa fare attenzione

- Ad altri **redditi soggetti a tassazione ordinaria** (dipendente, diversi, fondiari, ecc..) e alle spese detraibili o deducibili. Se sono alte potrebbe essere più conveniente fiscalmente restare nel regime semplificato
- Se si intende usufruire del **superbonus 110%** per lavori edilizi nel 2021, meglio restare nel regime semplificato per portare in detrazione dall'Irpef queste spese

2

IL CAMBIO PIÙ SEMPLICE

Da ordinario a semplificato

Requisiti 2021

- Per i professionisti (e tutti gli autonomi) **non esistono requisiti di accesso** sia al regime ordinario che al semplificato: tutti sono in contabilità semplificata (se non forfettari o "minimi") e solo per opzione (scelta minoritaria) diventano ordinari

Vantaggi

- Si **elimina il registro cronologico** dei compensi e delle spese, nonché gli estremi dei c/c bancari su cui sono state effettuate le movimentazioni finanziarie

- Obbligo di **tenuta dei registri**: incassi e pagamenti per le imposte dirette e onorari e acquisti ai fini Iva
- Per comodità si può mantenere il **registro dei beni ammortizzabili** o schede mobili distinte per categorie di beni o ancora operare le indicazioni su natura e qualità dei beni e quote di ammortamento nei registri Iva

Quando cambiare

- L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio

A cosa fare attenzione

- Chi resta nel regime contabile ordinario può difendersi meglio in sede di verifica da parte dell'amministrazione finanziaria